



Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Proposta nr. 43 del 02/06/2019

Addì, 02/06/2019

ORDINANZA N° 43 del 02/06/2019

Oggetto: Divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico. REVOCA

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle Acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE”, con particolare riferimento:

- All’art. 4, che attribuisce alle Regioni la competenza in ordine alla classificazione delle acque ricadenti nel proprio territorio;
- All’art. 5, comma 1, lettera a) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale di cui sopra;
- All’art. 5, comma 1, lettera b) che attribuisce ai Comuni la competenza in ordine alla delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del Mare del 30.03.2010 per la definizione dei criteri al fine di determinare i divieti di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del citato decreto legislativo;

Visti i Decreti della Regione del Veneto:

- n. 339 del 04.10.2018, come modificato dal Decreto n. 455 del 03.12.2018 (errata corrige) con il quale è stata approvata la classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l’inizio della stagione balneare 2019, ai sensi del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116;
- n. 431 del 26.11.2018 con il quale sono state individuate per l’anno 2019 le acque di balneazione ed i relativi punti di monitoraggio nonché stabilita la durata della stagione balneare, confermata nel periodo compreso fra il 15.05.2019 e il 15.09.2019;



Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 Cavallino-Treporti (Ve) tel. 041/2909712 - fax 041/5301730
e-mail: segreteria@comunecavallinotreporti.it - www.comune.cavallinotreporti.ve.it



- n. 41 del 14.02.2019 per l'attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione in riferimento all'anno 2019;
- Vista l'ordinanzn. 42 del 30.05.2019 avente ad oggetto "Divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico"

Vista la nota del 02.06.2019 del Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV – Servizio Laboratorio Veneto Est, recante la proposta di REVOCA del divieto temporaneo di balneazione per inquinamento batteriologico per le zone relative ai punti di controllo nn. 32, 33, 34 e 35;

Preso atto dell'esito favorevole delle analisi eseguite nei suddetti punti di controllo e che essi corrispondono alle acque delle località Cavallino-Faro Valledolce e Ca' di Valle, comparti del Piano Particolareggiato dell'Arenile dal n. 34 al n. 22 compresi;

Ritenuto doveroso e urgente procedere nel merito, ovvero REVOCANDO il divieto temporaneo di balneazione nelle acque sopraelencate;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. la REVOCA DEL **TEMPORANEO DIVIETO DI BALNEAZIONE** di cui all'ordinanza n. 42/2019 nelle seguenti acque di balneazione per le zone relative ai punti di controllo nn. 32, 33, 34 e 35, corrispondenti alle acque delle località Cavallino-Faro Valledolce e Ca' di Valle, comparti del Piano Particolareggiato dell'Arenile dal n. 34 al n. 22 compresi;
2. la REVOCA ha efficacia immediata dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ;
3. è altresì fatto obbligo ai concessionari demaniali marittimi, ivi compresi i titolari dei chioschi e delle attività di noleggio di piccoli natanti da diporto, di dare idonea informazione della revoca alla luce delle nuove analisi e di rimuovere la cartellonistica apposta con il divieto di balneazione. Parimenti, i titolari e i gestori delle strutture ricettive classificate dovranno dare adeguata informazione ai loro ospiti sulla revoca del divieto di balneazione;
4. per i comparti in cui non siano presenti concessioni demaniali marittime, all'obbligo di rimuovere la cartellonistica dovrà provvedere C.T. Servizi S.r.l., società soggetta al controllo ed al coordinamento di questa Amministrazione Comunale, affidataria dei servizi di gestione del litorale libero, anche avvalendosi dell'impresa da essa incaricata dei servizi di salvamento;
5. una volta pubblicata la presente, il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio si intende incaricato della trasmissione della presente ai concessionari demaniali ed alle imprese che esercitano il servizio di salvataggio, nonché, per quanto di competenza e/o per doverosa ed opportuna conoscenza, al Ministero della Salute-Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, al Ministero dell'Ambiente, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo e al Comando di Polizia Locale.

INFORMA

ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che l'unità organizzativa del Comune di Cavallino Treporti competente per materia è il Servizio Tributi – Attività Economiche e Produttive – Demanio; responsabile del procedimento è dott. Dino Daniele Bonato.

Presso la sede dell'unità organizzativa in parola è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso:

- entro trenta giorni al Prefetto;
- entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni;

termini tutti decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.


La Sindaco
civ. Roberta Nesto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 02/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 17/06/2019.